

29 settembre 2022

SEMINARIO

FILANTROPIA, INVESTIMENTI SOLIDALI E TERZO SETTORE
Centro Studi ODCEC Milano

GLI STRUMENTI E I VEICOLI PER LA FILANTROPIA

VICARI AVVOCATI
INGEGNERIA DEL PATRIMONIO



ANDREA VICARI

Avvocato - Vicari Avvocati
Presidente della Corte per il Trust ed i Rapporti fiduciari
della Repubblica di San Marino

MARTA CENINI

Avvocato - Vicari Avvocati
Professoressa di diritto civile - Università dell'Insubria



LE FONDAZIONI: DAL CODICE CIVILE AL CODICE DEL TERZO SETTORE

LE FONDAZIONI NEL CODICE CIVILE

- Enti del I libro del codice civile: associazioni, fondazioni e comitati
- Scarsa disciplina e rigidità del modello
- Evoluzioni del modello fondazionale:
 - Le cd. fondazioni di partecipazione
 - La fondazione di impresa (Rescigno)

LE FONDAZIONI NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- Evoluzione del modello e recepimento della prassi:
 - Pacifico che le fondazioni possano avere un **organo assembleare o di indirizzo**
 - Le disposizioni previste nel CTS dettate in tema di assemblea delle associazioni si applicano anche alle fondazioni
 - Pacifico che le fondazioni possano esercitare **attività di impresa**
 - Tesi della neutralità delle forme
 - Differenza tra lucro soggettivo e lucro oggettivo
 - Possibilità di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 10 CTS)

GLI ENTI FILANTROPICI

- Artt. 37, 38 E 38 CTS
- Enti filantropici → enti di beneficenza
- Forma della fondazione riconosciuta o associazione riconosciuta
- Solo enti di **erogazione**
- Risorse economiche possono derivare da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rendite patrimoniali e raccolta fondi
- Statuti dovranno indicare i principi di gestione, raccolta risorse, destinazione e modalità di erogazione
- **Trasparenza:** obbligo di bilancio sociale, con elenco e gli importi delle erogazioni deliberate e effettuate

LE FONDAZIONI FIDUCIARIE IL TRUST FILANTROPICO



La devoluzione dei beni con destinazione particolare

Articolo 32 del Codice Civile

«Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi»

Gli elementi della fattispecie

- «donati o lasciati»;
- «destinazione dei beni ad uno scopo diverso da quello proprio dell'ente»;
- «devolve»;
- «lo stesso onere».

Dalla donazione o legato con onere alla fondazione

Alla tesi tradizionale si contrappone l'opinione di chi ritiene che i termini «donazione» e «lascito» debbano essere riferiti a negozi che imprimono sui beni donati o lasciati un vincolo reale di destinazione, ravvisando in tale fattispecie un'ipotesi di fondazione non riconosciuta.

Tale interpretazione riconduce il lascito o la donazione ad un vero e proprio atto di fondazione e l'ente destinatario sarebbe l'amministratore della fondazione (fondazione amministrata da una persona giuridica).*

*GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna, 1976, 370 s.



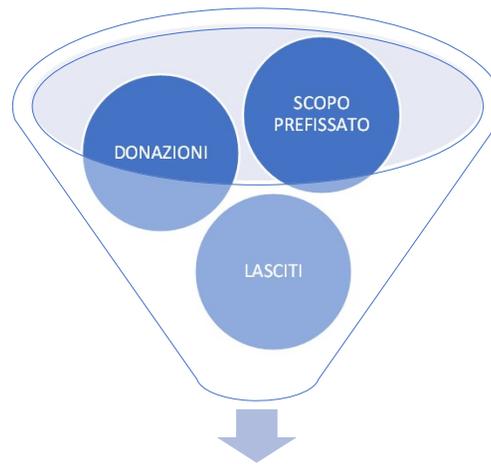
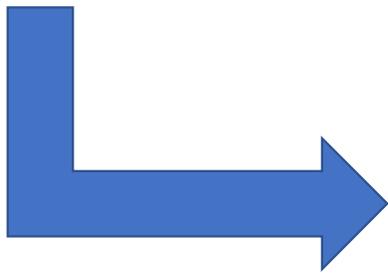
Le fondazioni fiduciarie

Il citato art. 32 c.c. è stato interpretato come espressione di un atto di fondazione senza la costituzione di un'organizzazione autonoma; l'ente destinatario del lascito o della donazione sarebbe l'amministratore della fondazione non riconosciuta neo istituita.



Struttura dell'operazione

DONANTE O
TESTATORE



FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA
«FONDAZIONE FIDUCIARIA»

FONDAZIONE
RICONOSCIUTA



AMMINISTRATORE

INCERTEZZA
NORMATIVA

Incertezze normative

E' POSSIBILE DETTARE REGOLE PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI?

CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE ?

SEPARAZIONE DEI PATRIMONI ?

E' POSSIBILE AVERE DESTINAZIONI ALTERNATIVE IN CASO DI EVENTI
SOPRAVVENUTI ?

QUALE RIMEDIO IN CASO DI AMMINISTRAZIONE INADEGUATA?

Patrimonio separato - dubbi -

La tesi tradizionale ritiene che «questa separazione di responsabilità non risulta dalla legge, e deve quindi escludersi perché in contrasto col generale principio secondo il quale il debitore risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio presente e futuro»*

*BIANCA C.M. *Diritto civile*, I; Milano, 1999, 314;

FERRARA F. sr., *Le persone giuridiche*, a cura di F. Ferrara jr., Torino, 1956, 105



Difficoltà nella programmazione della successione



Criterio di scelta

La dimensione del patrimonio, i suoi bisogni di amministrazione e di separazione determinano l'adeguatezza o meno della struttura prevista dall'art. 32 c.c..



L'utilizzo dell'istituto del Trust

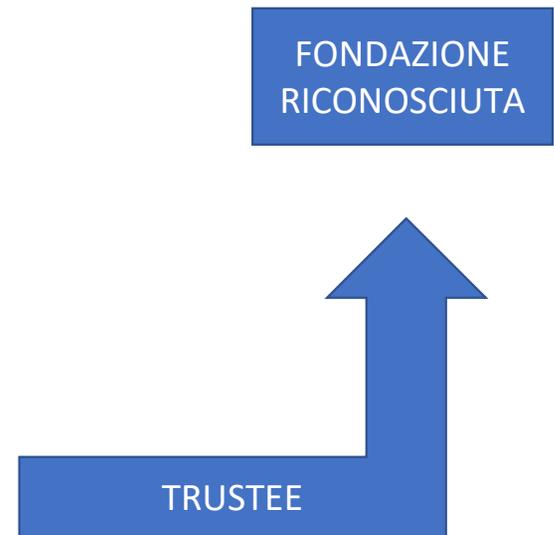
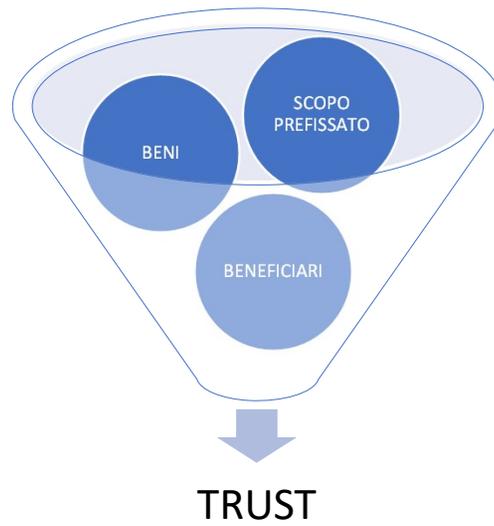
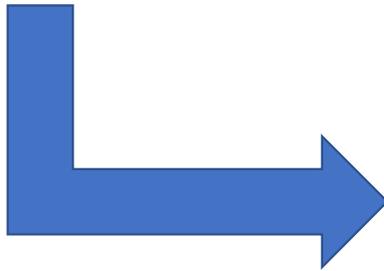
L'istituto del Trust ben si inserisce in questa fattispecie, infatti ove venga previsto che l'ente ricevente «beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio» ricopra il ruolo di trustee si costituirebbe una struttura in grado di garantire certezza in ordine:

- al sistema di amministrazione;
- ai limiti e doveri dell'amministratore;
- alla separazione patrimoniale;
- al raggiungimento dello scopo prefissato.



Struttura dell'operazione

DISPONENTE



FONDAZIONE
RICONOSCIUTA

TRUSTEE

Certezze



Alternative al trust - Il contratto di affidamento fiduciario della Repubblica di San Marino -

Legge 1° Marzo 2010 n°43

L'affidamento fiduciario è il contratto col quale l'affidante e l'affidatario convengono il programma che destina taluni beni e i loro frutti a favore di uno o più beneficiari, parti o meno del contratto, entro un termine non eccedente novanta anni.



Il contratto di affidamento fiduciario «interno»

L'Amministrazione Finanziaria ha espressamente riconosciuto gli effetti in Italia degli affidamenti fiduciari di diritto straniero, in particolare del diritto sammarinese, affermando che

«l'affidamento [n.d.r. retto dal diritto sammarinese] riproduce effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, inquadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati all'art. 2 della Convenzione de l'Aja. Nella fattispecie di contratto di affidamento fiduciario riportata nella parte introduttiva, risaltano apertamente i caratteri strutturali dei trust».

(Direzione Regionale Liguria, Parere su interpello 903/31 del 2011)



Il trust filantropico Da trust di scopo a trust per beneficiari

Circolare n. 9 del 21 aprile 2022
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La circolare ha negato che i trust possano essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in quanto non enti.

